



RICHIESTA DI INTERVENTO RELATORE EVENTO FORMATIVO

ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA

**“SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA
IN MATERIA DI PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE”**

Organizzazione: Associazione Forense Bologna, Via Ugo Bassi n. 15
Bologna (segreteria organizzativa 051/234963; mail associazioneforensébologna@hotmail.it); con accreditamento, in corso, del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

Luogo, data e orario di svolgimento dell'evento: Tribunale di
Bologna, Via Farini n. 1, Aula Primo Zecchi (piano primo), venerdì
20 novembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

**Evento formativo gratuito con riconoscimento di crediti professionali
determinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.**

Materie trattate: la disciplina delle intercettazioni telefoniche, libro
III, titolo III, capo IV art. 266 e ss c.p.p. in relazione all'art. 192,
comma 2, c.p.p.; inoperatività dell'art. 192, comma 3, c.p.p.,
approfondita analisi Giurisprudenziale.

Relazione introduttiva e mediazione: Avv. Matteo Murgo, Presidente dell'Associazione Forense Bologna.

Relatori: (in ordine alfabetico)

- 1) Dott. Alberto Albiani, Presidente del Tribunale della Libertà di Bologna;**
- 2) Dott. Nicola Gratteri, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria;**
- 3) Avv. Carlo Alberto Zaina, del foro di Rimini, patrocinante in Cassazione;**
- 4) Dott. Alberto Zioldi, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna;**
- 5) Avv. Guido Sola, Dottore di Ricerca in Scienze penalistiche presso l'Università degli Studi di Trieste;**

PREMESSA

Il tema delle intercettazioni continua ad avere nell'ambito della giurisprudenza una centralità che appare eccessiva sotto il profilo più squisitamente giuridico, ma che, invece, a ben vedere si giustifica in relazione ai rilievi statistici, che attestano una crescita costante di questo mezzo di ricerca della prova fra gli strumenti investigativi utilizzati dalle Procure della Repubblica.

Non vi è procedimento penale, di una certa rilevanza, che non veda l'utilizzo di questo formidabile mezzo investigativo, caratterizzato, peraltro, da una evoluzione tecnica che incide inevitabilmente anche sull'interpretazione delle norme di riferimento, e ciò comporta lo svilupparsi di una giurisprudenza su questioni, anche eminentemente pratiche, di rilievo, perché riguardano molto spesso l'utilizzabilità probatoria degli unici elementi di prova a carico del reo, e cioè dei risultati delle captazioni.

Deve sottolinearsi tuttavia come l'intento del legislatore sia stato dichiaratamente quello di consentire un più ampio ricorso allo strumento di indagine anche nelle sue forme più insidiose e, correlativamente, più efficaci; ed alla volontà della legge di privilegiare il valore della sicurezza collettiva, nel delicatissimo bilanciamento fra diritti fondamentali del cittadino ed esigenze di difesa sociale, ha fatto riscontro un analogo atteggiamento della giurisprudenza, anch'essa attenta a preservare il più possibile gli effetti e prudente nel negare l'utilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione che siano state regolarmente utilizzate.

Archiviata, oramai, l'odissea giurisprudenziale registrata in materia nel decorso decennio (2000-2010)¹ sul valore del decreto motivato del P.M. legittimante l'adozione di apparecchiature esterne ai locali della Procura della Repubblica, il dibattito sulle intercettazioni telefoniche, in attesa delle congelate riforme legislative giacenti in Parlamento (ddl 1638 approvato il 17/04/2007 alla Camera dei Deputati, c.d. progetto Mastella; ddl 1611 approvato il 11/06/2009 alla Camera dei Deputati, c.d. progetto Alfano) si è spostato sul campo della valutazione probatoria del mezzo di ricerca della prova nelle ipotesi della c.d. droga parlata.

Il termine origina dal principio, affermato da oltre un ventennio, per cui la responsabilità per reati in materia di stupefacenti non richiede il materiale rinvenimento della sostanza ma può essere *aliunde* affermata. Nonostante opinioni dottrinali in senso contrario, inclini a rivisitare anche l'applicazione del principio consensualistico e a riaffermare la necessità della materiale *traditio*, la S.C. è costante nell'affermare (Cass., sez. II, 06/02/2015 n. 19712; Cass., sez. IV, 18/11/2009 n. 48008; Cass., sez. IV, 28/10/2005 n. 46299; Cass., sez. VI, 14/10/1986 n. 13904) che in tema di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio non è condizionato, sotto il profilo probatorio al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la

¹ Sulla questione degli impianti si sono succeduti 6 interventi delle Sezioni Unite (Cass., sez. un. 21/06/2000 n. 17, Primavera; Cass., sez. un. 31/10/2001 n. 42792, Policastro; Cass., sez. un. 26/11/2003, Gatto; Cass., sez. un. 29/11/2005 n. 2737, Campenni; Cass., sez. un. 12/07/2007 n. 30347, Aguneche; Cass., sez. un. 26/06/2008 n. 36359, Carli) e addirittura almeno 8 della Corte Costituzionale.

consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altri fonti probatorie, quali il contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Allo stesso modo è costante nell'affermare che i codici comunicativi dissimulativi utilizzati dagli interlocutori del mercato clandestino potranno essere decrittati dal Giudice del merito, le cui interpretazioni, se approdo di percorso logico congruo, immune da vizi, non saranno censurabili in sede di legittimità².

Il disinteresse della giurisprudenza di legittimità per l'interpretazione del frasario utilizzato, anche quando sia criptico o cifrato, impone un accertamento particolarmente rigoroso da parte del Giudice del merito.

Non di rado si verifica che innumerevoli captazioni, che si protraggono per mesi, non consentono di individuare le fonti di approvvigionamento della sostanza che si assume acquistata, l'individuazione degli eventuali acquirenti ovvero dei luoghi ove la sostanza sarebbe stata custodita.

Alle volte, non si coglie neppure la tipologia o la quantità della droga di cui si tratta, con evidenti ricadute sulla stessa formulazione degli addebiti e sull'eventuale contestazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità.

In soluzione di continuità con i pregressi eventi formativi organizzati dall'Associazione Forense Bologna, il seminario stimolerà tra i Relatori un dibattito, un confronto di idee, un raccordo sinergico ed osmotico tra mondi diversi e pervasivi (quello dell'Avvocatura, dell'Accademia e della Magistratura) al fine di esaminare compiutamente il profilo probatorio del mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche.

Ad adesione intervenuta, seguirà programma del seminario con delimitazione contenutistica dei singoli interventi.

Cordiali saluti.

Bologna, 8 settembre 2015

(Avv. Matteo Murgo)

² Da ultimo Cass., sez. Un. 26/02/2015 (dep. 28/05/2015) n. 22471.

Tel. 051/234963

Fax 051/229996

337/358949

matteo.murgo@hotmail.it